



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Comun di San Vit di Feagne

Provincia di Udine

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

C.F. 80004290302 / P.IVA 00524440302

Indirizzo: Via Nuova, 100 - 33030 - San Vito di Fagagna (UD)

Sito web: www.comune.sanvitodifagagna.ud.it

TEL: 0432-808024

PEC: comune.sanvitodifagagna@certgov.fvg.it

e-mail: ragioneria@comune.sanvitodifagagna.ud.it

ALLEGATO "A"

RICOGNIZIONE E REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

DALL'ENTE AL 31 DICEMBRE 2024

PARTE 1^ - IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

1 - Finalità della ricognizione

L'art. 20 D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 100/2017) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle *società* in cui detengono partecipazioni dirette (titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi) o indirette (per il tramite di società od organismi in controllo pubblico, anche congiunto).

Dalla ricognizione deriva la necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione (anche mediante messa in liquidazione o cessione) quando si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 [*];
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 500.000,00 di euro [ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20 c. 2 lett. d) il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 - art 26 c. 12 quinquies];
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 [*].

[*] Art. 4 c. 2 TUSP:

- a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato selezionato secondo specifiche procedure;*
- d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento in materia di contratti pubblici;*
- e. *lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.*

E' inoltre ammessa la partecipazione in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni (tramite conferimento); gruppi di azione locale; società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi e l'organizzazione di eventi fieristici; la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane; la produzione di energia da fonti rinnovabili; società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari (o comunque con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca); partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile; società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali.

Gli atti di ricognizione ed eventuale razionalizzazione sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Comun di San Vit di Feagne

Provincia di Udine

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

C.F. 80004290302 /P.IVA 00524440302

Indirizzo: Via Nuova, 100 -33030- San Vito di Fagagna (UD)

Sito web: www.comune.sanvitodifagagna.ud.it

TEL: 0432-808024

PEC: comune.sanvitodifagagna@certgov.fvg.it

e-mail: ragioneria@comune.sanvitodifagagna.ud.it

trasmessi telematicamente alla struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2. - LE PRECEDENTI RICOGNIZIONI ex D. Lgs. 175/2016 (TUSP)

L'art. 24 TUSP aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, detenute alla data del 30/09/2017, per la loro razionalizzazione.

Detta ricognizione straordinaria ha costituito la base per le successive revisioni periodiche delle partecipazioni ex art. 20.

In essa le Amministrazioni, individuate le partecipazioni che non era possibile mantenere alla luce dei criteri dettati dalla legge e surriferiti, ne disponevano la dismissione che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena dell'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione *ex lege* (art. 24 c. 5).

Con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30/09/2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31/12/2023, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Elenco atti deliberativi inerenti la revisione straordinaria e ordinaria delle partecipate detenute dal Comune di San Vito di Fagagna:

- ⇒ deliberazione n. 22 del 06.10.2017, il Consiglio comunale ha adottato la “revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune” e ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione; cui è seguita la comunicazione attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro entro il 31.10.2017;
- ⇒ deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto “REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ANNO 2019;
- ⇒ deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29 dicembre 2020 avente per oggetto: “EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E D. LGS. 100/2017 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2019”.
- ⇒ deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 26 novembre 2021 avente per oggetto: “EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E D. LGS. 100/2017 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2020”.
- ⇒ deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30 novembre 2022 avente per oggetto: “Ex art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e D. Lgs. 100/2017 (testo unico sulle società partecipate) – ricognizione partecipazioni possedute dal comune di San Vito di Fagagna con riferimento alla situazione al 31/12/2021”.
- ⇒ deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 27 dicembre 2023 avente per oggetto: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2022”;
- ⇒ deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 16 dicembre 2024 avente per oggetto: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2023”

3. - Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal T.U.S.P. e illustrati in precedenza. Verranno prese in



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Comun di San Vit di Feagne

Provincia di Udine

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

C.F. 80004290302 /P.IVA 00524440302

Indirizzo: Via Nuova, 100 -33030- San Vito di Fagagna (UD)

Sito web: www.comune.sanvitodifagagna.ud.it

TEL: 0432-808024

PEC: comune.sanvitodifagagna@certgov.fvg.it

e-mail: ragioneria@comune.sanvitodifagagna.ud.it

esame esclusivamente le partecipazioni dirette in quanto l'analisi delle partecipazioni indirette, cioè quelle detenute attraverso le stesse società direttamente partecipate, è attratta ad ogni effetto nelle conclusioni riguardanti le società che detengono la partecipazione nelle stesse.

Le schede allegate contengono i riferimenti normativi e le quantificazioni necessarie all'analisi delle società partecipate anche indirettamente dalla società: CAFC SPA.

Come ribadito in delibera di consiglio "oggetto della razionalizzazione" si conferma il mantenimento in quanto la società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di San Vito di Fagagna e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera a) D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. .

Nel corso dell'anno 2023 il Cafc Spa, ha acquisito la società "Acquedotto Poiana S.p.A." che eroga, in qualità di subconcessionaria di CAFC, con decorrenza dal 01.07.2023, i servizi previsti dal Servizio Idrico Integrato nei territori dei 12 Comuni soci Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Trivignano Udinese. Tale rapporto di sub concessione è regolamentato da un apposito "contratto di concessione di servizi" stipulato tra le due società in questione. L'acquisizione da parte di CAFC S.p.A. di una partecipazione di controllo in Acquedotto Poiana S.p.A. rappresenta una prima fase del processo di aggregazione, propedeutica a una seconda fase che si concluderà con l'incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. entro il 31.12.2033.

Tale acquisizione costituisce, per il comune di San Vito di Fagagna, partecipazione indiretta con quota del 0,3873210% sul totale del 51% detenuto dal CAFC Spa.

PARTE 3^ - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE.

Le precedenti attività di ricognizione effettuate:

- deliberazione consigliere n. 22 del 06/10/2017 "Art. 24 D. Lgs 175/2016. Revisione straordinaria delle società partecipate", la quale dava atto che l'unica società ancora partecipata dal Comune risultava la CAFC S.p.A. e disponeva motivatamente che non sussistesse necessità di dismetterla;
- deliberazione consigliere n. 43 del 20/12/2019, il Consiglio comunale ha adottato la "revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175" prendendo atto che l'unica partecipazione posseduta dal Comune è quella di CAFC S.p.A.;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29 dicembre 2020 avente per oggetto: "EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E D. LGS. 100/2017 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2019".
- deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 26 novembre 2021 avente per oggetto: "EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E D. LGS. 100/2017 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2020".
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30 novembre 2022 avente per oggetto "Ex art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e D. Lgs. 100/2017 (testo unico sulle società partecipate) – ricognizione partecipazioni possedute dal comune di San Vito di Fagagna con riferimento alla situazione al 31/12/2021".
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 27 dicembre 2023 avente per oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2022";
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 16 dicembre 2024 avente per oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2023"

avevano condotto alle seguenti valutazioni:

Progressivo	Denominazione Società	Finalità	Valutazione D.C.C. n. 15/2012
1	CAFC SPA.	Gestione ciclo idrico integrato	<i>Mantenimento</i>



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Comun di San Vit di Feagne

Provincia di Udine

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

C.F. 80004290302 /P.IVA 00524440302

Indirizzo: Via Nuova, 100 -33030- San Vito di Fagagna (UD)

Sito web: www.comune.sanvitodifagagna.ud.it

TEL: 0432-808024

PEC: comune.sanvitodifagagna@certgov.fvg.it

e-mail: ragioneria@comune.sanvitodifagagna.ud.it

Alla luce delle analisi ricognitive effettuate con la presente relazione, si perviene agli esiti conclusivi sintetizzati nel seguente prospetto:

Progressivo	Denominazione Società	Finalità	Esito conclusivo
1	CAFC SPA.	Gestione ciclo idrico integrato	Mantenimento

IL SINDACO

rag. Sergio Zucchiatti

F.to digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i